

Registro Generale N. 000588/2022 del 25/07/2022

## **Determinazione del Dirigente del Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Fallimento Carpi FC 1909 s.r.l. - n. 7 RG Fall. Tribunale di Modena - Conferimento di incarico legale per proposizione di azione giudiziale di opposizione allo stato passivo. CIG - Z4E370F3EF**

### **Premesso che**

- tra il Comune di Carpi e la fallita società Carpi FC 1909 srl intercorrevano i rapporti convenzionali di seguito individuati, inerenti alla gestione dello Stadio Comunale Cabassi, del Campo Comunale da Calcio di via Sigonio 21/23 e del Campo Comunale da calcio Dorando Pietri:
  1. Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo dello Stadio Cabassi di proprietà comunale sottoscritta dalle parti il 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice sottoscritta il 28.07.2016, agli atti del prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016;
  2. Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo del Campo Comunale da calcio, posto a Carpi (MO), via Sigonio 21/23, sottoscritta dalle parti in data 29.07.2013, agli atti del prot. gen.le n. 45965 del 13.09.2013;
  3. Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo del Campo Comunale da calcio D. Pietri, posto a Carpi (MO), via Nuova Ponente 24, sottoscritta dalle parti il 29.07.2013 agli atti del prot. gen.le n. 45938 del 13.09.2013;
- con determinazione dirigenziale n. 918 del 13.12.2021 a oggetto: *“Risoluzione in danno delle Convenzioni sottoscritte tra il Comune di Carpi e la Società Carpi FC 1909 srl relative allo Stadio comunale Cabassi agli atti del prot. gen.le n. 40081 del 30.07.2013 e appendice di cui al prot. gen.le n. 40998 del 29.07.2016, al campo comunale da calcio di via Sigonio 21/23, agli atti del prot. gen.le n. 45965 del 13.09.2013 e al campo comunale da calcio Dorando Pietri di via Nuova Ponente 24, agli atti del prot. gen.le n. 45938 del 13.09.2013, e cessazione dei relativi affidamenti di gestione e utilizzo. Escussione delle fidejussioni a garanzia degli obblighi del gestore”* si procedeva alla risoluzione di cui all'oggetto medesimo a causa dei gravi inadempiimenti posti in essere dalla società Carpi FC 1909 s.r.l.;

### **Premesso altresì che**

- con sentenza n. 7/2022, del 19.01.2022, emessa per il fallimento n. 7/2022 il Tribunale di Modena dichiarava il fallimento di CARPI F.C. 1909 s.r.l., C.F. 02757250366 con sede in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 26, con contestuale nomina del Giudice Delegato e del Curatore ed assegnazione del termine anticipatorio di giorni 30 rispetto alla data di esame dello stato passivo (14/4/2022) per la presentazione delle domande di insinuazione tempestive;
- con determinazione dirigenziale n. 72 del 07/02/2022, a seguito di attività istruttoria all'uopo esperita da parte della Segreteria generale e con la collaborazione dei dirigenti competenti, si procedeva ad affidare *“l'incarico di assistenza nella procedura fallimentare 215/2021 R.G.*

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

*Ist. Fall., per la sola insinuazione allo stato passivo del fallimento” all’Avv. Fausta Brighenti del Foro di Modena, n° iscrizione albo 701;*

- con nota agli atti del protocollo comunale al n. 7382 del 08/02/2022 il Comune di Carpi manifestava la disponibilità a far parte del Comitato dei Creditori;
- il Comune di Carpi, entro il termine assegnato, provvedeva a depositare domanda di ammissione al passivo, elencando all’uopo i crediti di cui si richiedeva ammissione;

**Evidenziato** che la proposta di stato passivo del curatore fallimentare, confermata dal Giudice Delegato, con riferimento alle posizioni creditorie del Comune di Carpi ha

- ammesso il Comune medesimo quale creditore chirografario per la somma di € 14.752,71 *“per spese sostenute come documentate dal creditore istante. Importo già al netto dell’ammontare di euro 13.600,00 percepito dal creditore istante per effetto dell’escussione delle polizze fideiussorie rilasciate nell’interesse del Carpi FC 1909 Srl da Allianz Spa a favore del Comune di Carpi. Riservata la compensazione con crediti vantati da Carpi FC. ed eventuale esazione degli importi eventualmente dovuti una volta operata la compensazione.”;*
- escluso *“per euro 63.100,00, per spese da sostenere perché il credito non è provato”;*

**Evidenziato** altresì che

- in sede di verifica dello stato passivo il difensore del Comune di Carpi aveva presentato osservazioni ex art. 95 LF;
- il decreto di esecutività dello stato passivo, comunicato a mezzo pec al difensore domiciliatario in data 8 luglio 2002, recita quanto segue

*“Il Giudice Delegato dispone:  
Escluso per euro 75.468,16 per imposta pubblicità anni 2019, 2020, canone unico annuale 2021, sanzioni, diritti riscossione e oneri di riscossione perché per i medesimi crediti risulta già insinuato al passivo, con domanda presentata in data 10/03/2022, il creditore di cui al cron. 31 ICA SRL.  
Ammesso per euro 14.752,71, Categoria Chirografari, per spese sostenute come documentate dal creditore istante. Importo già al netto dell’ammontare di euro 13.600,00 percepito dal creditore istante per effetto dell’escussione delle polizze fideiussorie rilasciate nell’interesse del Carpi FC 1909 Srl da Allianz Spa a favore del Comune di Carpi. Riservata la compensazione con crediti vantati dal Carpi FC 1909 Srl ed eventuale esazione degli importi eventualmente dovuti una volta operata la compensazione.  
Escluso per euro 63.100,00, per spese da sostenere perché il credito non è allo stato provato”;*

**Dato atto che** ICA srl, con riferimento ad imposta comunale sulla pubblicità e canone unico patrimoniale, è soggetto concessionario del servizio di riscossione del Comune di Carpi e che, pertanto, le somme eventualmente incassate, a tale titolo, dalla procedura fallimentare confluiranno su apposito conto corrente intestato al Comune di Carpi;

**Considerato** che, con riferimento ai crediti per spese da sostenere (somme escluse dallo stato passivo):

- la Segreteria generale ha rinnovato l’istruttoria in materia, chiedendo ai dirigenti competenti relazione sull’esecuzione dei relativi lavori, servizi e forniture cui afferiscono gli importi di cui alle “spese da sostenere” per le quali è stata richiesta l’ammissione al passivo;

- i Dirigenti medesimi hanno trasmesso relazioni (prot. n. 45151 e n. 45238 del 12/07/2022) nelle quali si conferma la necessità di eseguire gli interventi relativi alle suddette somme, la riconducibilità delle stesse all'inadempimento da parte della società Carpi FC 1909 srl e si rappresentano le azioni ad oggi poste in essere;

**Considerato** altresì che

- gli organi della procedura fallimentare asseriscono di vantare crediti nei confronti del Comune di Carpi;
- data la genericità dell'indicazione di non meglio precisati "crediti" nel provvedimento del Giudice Delegato, l'avv. Brighenti ha richiesto informative al Curatore, che in risposta ha indicato la cifra di € 62.589,71, seppur qualificata come parziale perché mancate dei ratei al 31 dicembre 2021, derivante, sempre secondo la prospettazione della curatela, dal corrispettivo relativo alle convenzioni per la gestione dei tre impianti sportivi;

**Dato atto** che presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;

**Ritenuto** che il servizio legale di cui in oggetto rientra tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è prevista l'applicazione del decreto medesimo;

**Dato atto** che la Giunta comunale, con deliberazione n. 119 del 12/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha deliberato:

*“di autorizzare il Sindaco del Comune di Carpi a intraprendere il giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento Carpi FC srl laddove esclude il credito del Comune per spese da sostenere per la somma di € 63.100,00, e dare mandato al Segretario Generale di procedere all'individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Fausta Brighenti, del Foro di Modena, n° iscrizione albo 701;*

*di dare atto che la spesa stimata per il servizio di € 11.055,79, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 "Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);*

*di dare mandato al Segretario generale di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla presente deliberazione in merito al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio, per la fase di giudizio di opposizione allo stato passivo da intraprendere, stante la necessità di costituirsi nel giudizio in tempo utile, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Fausta Brighenti, del Foro di Modena, con studio in via Castellaro, 31, n° iscrizione albo 701;*

*di dare atto altresì che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Carpi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa, per la fase di giudizio di opposizione allo stato passivo sopra descritta;”*

**Rammentato** che, con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 72 del 07/02/2022, a

seguito di attività istruttoria all'uopo esperita da parte della Segreteria generale e con la collaborazione dei dirigenti competenti, si procedeva ad affidare *“l’incarico di assistenza nella procedura fallimentare 215/2021 R.G. Ist. Fall., per la sola insinuazione allo stato passivo del fallimento”* all’Avv. Fausta Brighenti del Foro di Modena, n° iscrizione albo 701;

#### **Evidenziato che**

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all’art. 17 si applica l’art. 4, il quale prevede che *“L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”*;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l’applicazione dei suddetti principi all’affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. *“3.1.4 L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.*  
*3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tal opzione è indicata nel bando o nell’avviso relativo all’affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell’offerta anche per la prestazione opzionale.”*;

#### **Evidenziato altresì che**

- per l’instaurazione del giudizio di opposizione allo stato passivo è stato richiesto (prot.43817 del 06/07/2022) ulteriore preventivo al sopra richiamato Professionista, trattandosi di fase ulteriore rispetto a quella della insinuazione tempestiva e caratterizzata dalla natura di vero e proprio giudizio di merito di competenza del Tribunale in composizione Collegiale;
- tale preventivo, agli atti del protocollo comunale al n. 44202 del 07/07/2022, reca la somma complessiva di € 11.055,79, comprensiva di € 7.795,00 per onorari, 311,80 per CPA al 4%, € 1.783,49 per IVA 22%, € 1.138,50 per contributo unificato, € 27,00 per marche iscrizione a ruolo;
- l’importo di tale preventivo corrisponde al minimo tariffario di cui ai parametri forensi DM 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, per lo scaglione corrispondente all’importo dei crediti per spese da sostenere non ammessi al passivo;
- dal curriculum vitae del professionista, già precedentemente acquisito agli atti del protocollo al n. 6259 del 02/02/2022, emergono titolarità di Studio legale dall’anno 1993 ed esperienza in materia di procedure esecutive;
- è stata acquisita l’autocertificazione di possesso dei requisiti da parte del Professionista (agli atti del protocollo comunale al n. 44197/2022) e i medesimi sono stati verificati ai sensi della

normativa vigente;

**Considerato che**

- gli importi sopra individuati delle pendenze creditorie, ad oggi escluse dallo stato passivo, del Comune di Carpi verso il fallimento ammontano ad 63.100,00, mentre quelli delle asserite pendenze creditorie del fallimento verso il Comune di Carpi (cifra parziale indicata dal curatore) ad euro 62.589,71;
- pur mantenendo ferma la possibilità di eventuale contestazione in giudizio dei crediti indicati dal Curatore, se e nella misura in cui non sussistenti, per il Comune appare conveniente coltivare l'opposizione allo stato passivo pur essendo i propri crediti di natura chirografaria, in quanto di per sé l'ammissione al passivo dei crediti suddetti è utile da opporre in compensazione ex art. 56 LF rispetto alle pretese creditorie della società fallita, indipendentemente dalla possibilità di una concreta soddisfazione dei crediti chirografari sull'attivo fallimentare;
- l'importo complessivo stimato per il servizio legale (€ 11.055,79) risulta sensibilmente inferiore a quello delle asserite pendenze creditorie del fallimento verso il Comune di Carpi, da eventualmente porre in compensazione con le sopra richiamate pendenze creditorie del Comune di Carpi verso il fallimento;

**Dato atto** che nel caso in cui le voci di spesa a carico del Comune, conseguenti all'inadempimento del Carpi FC 1909, non siano documentate da fattura, dovrà essere richiesta in giudizio l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio le cui spese, a titolo di anticipazione, salvo rimborso in caso di esito favorevole della controversia, saranno poste a carico del Comune di Carpi ex art. 90 c.p.c.;

**Ritenuto** conseguentemente opportuno procedere, per le sopra richiamate motivazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale di difesa in giudizio, per la fase di giudizio di opposizione allo stato passivo, all'Avv. Fausta Brighenti, del Foro di Modena, n° iscrizione albo 701, con studio in Modena, via Castellaro, 31, p. iva 01726760364;

**Esaminati:**

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in materia di compensi per la professione forense;

**Dato atto** che il CIG assegnato dall'ANAC è il n. Z4E370F3EF, con oggetto "Affidamento di servizio legale per opposizione allo stato passivo";

**Dato atto che** l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

**Visto** lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione (allegato A), nel quale viene previsto l'assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;

**Richiamati** i seguenti documenti, nelle versioni aggiornate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.”;

**Dato atto** che la spesa per il servizio di € 11.055,79, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Vista** la seguente normativa nel testo vigente:

- D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 48 “*Competenze delle giunte*”;
- D.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione degli atti;
- Regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio del Comune di Carpi n. 148 del 22/12/2015;
- D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, art. 17 e allegato IX;

**Considerato** che

- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali;
- nell'organigramma dell'ente, approvato con medesima deliberazione sopra citata, il Servizio Segreteria generale e affari istituzionali è incardinato presso il Segretario Generale;

**Accertato:**

- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla

sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;

**Richiamata** la seguente normativa, nel testo vigente:

- d. lgs. n. 267/2000 a oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare attenzione agli artt. 31 comma 1 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", 101 comma 1 "Soggetti delle stazioni appaltanti", 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";

- d. lgs. n. 118/2011 a oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- l. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- d. lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- l. n. 190/2014 a oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- d. l. n. 66/2014 a oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- d. lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla l. 120/2020;

**Richiamati, inoltre:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165 del 14.12.2017, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 21.02.2019, in vigore dal 16.03.2019;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.04.2021;

- il Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;

- linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, del. 1310/2016 e linee guida ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente e ss.mm.ii.:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria”;

Tutto quanto sopra premesso,

### **DETERMINA**

*per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:*

1. **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di difesa in giudizio, per la fase di giudizio di opposizione allo stato passivo da intraprendere, come specificato agli artt. 2 e 3 dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (allegato A), all’Avv. Fausta Brighenti del Foro di Modena, n° iscrizione albo 701, P.iva 01726760364, per l’importo di € 11.055,79, comprensiva di € 7.795,00 per onorari, 311,80 per CPA al 4%, € 1.783,49 per IVA 22%, € 1.138,50 per contributo unificato, € 27,00 per marche iscrizione a ruolo;
2. **di approvare** lo schema di disciplinare allegato alla presente deliberazione (allegato A)

**2) di impegnare** la spesa complessiva di euro 11.055,79 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali”;

**3) di attestare**, ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

#### **4) di dare atto:**

- che l’esecuzione della prestazione summenzionata è prevista nell’annualità 2022; ne consegue che l’esigibilità della stessa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2022;
- che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG assegnato dall’ANAC è il n. Z4E370F3EF, con oggetto “Affidamento di servizio legale per opposizione allo stato passivo”;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 d. lgs. 50/2016;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Segretario generale Dott.ssa Anna Lisa Garuti

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



**S0A - SEGRETARIO GENERALE**  
*SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI*

Il Dirigente  
GARUTI ANNA LISA

**OGGETTO: Fallimento Carpi FC 1909 s.r.l. - n. 7 RG Fall. Tribunale di Modena - Conferimento di incarico legale per proposizione di azione giudiziale di opposizione allo stato passivo. CIG - Z4E370F3EF**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
11.055,79	1.03.02.11.006	300057	2022	Z4E370F3EF	01375

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**25/07/2022**

per Il Responsabile del Settore Finanziario  
il Dirigente sostituto  
**FERRARI MARIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*